



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 419 del 15/04/2022**

**Oggetto:** UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "COR RIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO" - PROGETTO "INTERVENTO N. 3 - VARIANTE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" (TANGENZIALE SUD OVEST DI TRECASALI) - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED ASSOGGETTAMENTO A SERVITU' TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO- IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

### IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

#### VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificato;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" come modificata.

## VISTI ALTRESI':

- la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;
- il decreto del Presidente n° 51 del 28 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;
- la determinazione n° 1250 /2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento stesso.
- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;

## PREMESSO che:

- l'opera denominata "PR 02 Variante Strada Provinciale n° 8 di Sissa" comportante la realizzazione della tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali rientra fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato "*Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*";
- con determinazione n° 896 del 12 settembre 2018 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) quale responsabile che coordini e curi le operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione e l'asservimento permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo - ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito "Procedimento unico" di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
  - ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
  - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico la Provincia in quanto autorità procedente - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - ha convocato conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona - finalizzata all'acquisizione del parere favorevole da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento - conclusasi in data 21 marzo 2019 con apposito verbale, in esito alla quale sono stati altresì acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta;
- detto verbale è stato approvato con determinazione n° 986 del 02 settembre 2020 e gli esiti della Conferenza di Servizi sono stati ratificati con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 24 del 29 settembre 2020;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 209 del 29 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;

- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 20 gennaio 2021 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell'articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi od asservirsi permanentemente per la realizzazione dell'intervento;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Provincia dava fra l'altro atto che l'Ufficio Espropri - sulla scorta degli elementi del piano particellare allegato al progetto depositato ed approvato - avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all'acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati:
  - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - all'Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
  - ✓ depositati - ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - presso l'Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell'opera.

**DATO ATTO che:**

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera erano pervenute altresì osservazioni contenenti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell'ambito del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 21 marzo 2019 approvato con conseguente determinazione n° 986 del 02 settembre 2020 e ratificato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 24 del 29 settembre 2020) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;
- nello specifico dette osservazioni sono state avanzate dalle seguenti proprietà prospettando le questioni a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

- 1) Ditta catastale numero 14 identificata nell'allegato A alla presente determina denominato "Piano Particellare Esproprio" di cui si omette la pubblicazione del nominativo ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e al Provvedimento numero 229 del 08/05/2019 del Garante sulla Protezione dei dati.

A) *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta in data 28 novembre 2018: Si asserisce che la prevista espropriazione, la quale interesserà parte dell'area cortilizia, comporterà altresì la riduzione del valore commerciale dell'abitazione di proprietà dell'osservante.*

CONSIDERAZIONI: la realizzazione dell'intervento comporterà l'ablazione di una modesta estensione di terreno e produrrà variazioni del tutto modeste rispetto il compendio (composto di edificio e terreno circostante) di proprietà dell'osservante, consideratone altresì l'attuale stato.

In ogni caso - venendosi a configurare la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui

all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo - "... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore."

L'indennità di espropriazione andrà pertanto commisurata tenuto conto - oltre che delle caratteristiche odierne della superficie - altresì del fatto che il dotare gli immobili prospicienti la strada di un marciapiede con ciclopista (con conseguente aumento dei livelli di sicurezza e pertanto di fruibilità degli edifici e dei lotti anche alle utenze deboli) determinerà un tangibile ed immediato beneficio per gli stessi, anche in termini di commerciabilità e valorizzazione.

2) Ditta catastale 16 identificata nell'allegato A alla presente determina denominato "Piano Particellare Esproprio" di cui si omette la pubblicazione del nominativo ai sensi del regolamento europeo 2016/279 e al Provvedimento numero 229 del 08/05/2019 del Garante sulla Protezione dei Dati.

A) *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta in data 17 dicembre 2018: Si asserisce che dalla realizzazione dell'opera deriverà un ingente danno patrimoniale alla proprietà della ditta osservante con svalutazione dell'intera superficie.*

CONSIDERAZIONI: La soluzione progettuale adottata oggettivamente comporta la separazione del fondo in due porzioni: si prefigura pertanto la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327.

Ne deriva che - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo - l'indennità di espropriazione andrà commisurata alla riduzione di valore patita dal fondo, fermo restando che - siccome la strada intersecherà ortogonalmente la proprietà - gli appezzamenti che si verranno a creare a seguito dell'intervento saranno geometricamente del tutto regolari (fatte salve modeste superfici in prossimità della rotatoria) e pure l'estensione della porzione meridionale, quella minore, sarà di quasi sei ettari, quindi tutt'alto che "modesta".

B) *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta in data 17 dicembre 2018: Si prefigura parimenti - a giudizio della ditta osservante - un elevato danno gestionale attribuito specificamente all'elevata quota (rispetto il piano campagna) dell'arteria da realizzarsi, alla paventata impossibilità di ricorrere a futura automatizzazione della produzione causa la limitata estensione delle superfici residue post intervento, all'aumento dell'inquinamento, oltre che al futuro assetto degli scoli e del sistema di irrigazione nonché alla necessità di attraversamento del nuovo asse stradale (elementi questi ultimi oggetto delle osservazioni a seguire).*

CONSIDERAZIONI: Riguardo il danno gestionale valgono considerazioni analoghe rispetto quelle espresse in rapporto al danno patrimoniale di cui all'osservazione A).

Considerata la comunque considerevole estensione delle porzioni residue, perplessità sussistono in ordine all'effettiva impossibilità di procedere all'automatizzazione della produzione e comunque si rammenta come i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendano a limitare la stessa al nocimento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali.

Si annota inoltre come in caso di espropriazione parziale di bene unitario l'indennità da corrispondersi (pari alla diminuzione patrimoniale patita) vada quantificata applicando il criterio della stima differenziale, risultato conseguibile anzitutto detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore.

C) *SINTESI OSSERVAZIONE pervenuta in data 08 novembre 2019: Si lamenta la mancata considerazione per i danni e condizionamenti che deriveranno al fondo dalla realizzazione del nuovo tratto di strada con particolare riguardo agli aspetti attinenti l'irrigazione.*

CONSIDERAZIONI: Per quanto attiene il danno che la realizzanda opera arrecherà al fondo, anche gli aspetti collegati all'irrigazione costituiranno elementi da considerarsi in sede di quantificazione del deprezzamento stimato, coerentemente con i criteri illustrati a puntuale riscontro dei punti A) e B) delle osservazioni pervenute il 17 dicembre 2018.

- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità;
- entro il termine - ormai scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi la proprietà oltre riportata ha avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

1. Ditta catastale numero 16 identificata all'allegato A della presente determina denominato "Piano Particellare Esproprio" di cui si omette la pubblicazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e al Provvedimento numero 229 del Garante sulla Protezione dei dati, mediante comunicazione pervenuta il 18 dicembre 2020 (protocollo n° 30528 costituita da relazione tecnica redatta da tecnico di fiducia degli interessati

A) *SINTESI CONTRIBUTO: si asserisce che l'intersezione (del tratto di nuova arteria che separerà in due porzioni la proprietà delle ditte) non sarebbe ortogonale e che anche se fosse ad angolo retto permarrebbe di notevole entità.*

CONSIDERAZIONI: Il fondo della ditta si sviluppa fra la Strada Comunale di San Quirico ed il canale Ottomulini per circa 1.265 mt. in direzione nord-sud a fronte di una larghezza est-ovest di circa 360 mt.

La realizzazione del progetto rende necessario intersecare la proprietà in direzione est-ovest ed il nuovo tracciato viario inciderà la proprietà con un'angolazione di circa 90° sia rispetto il canale Ottomulini che la Strada di San Quirico, con la specificazione che in corrispondenza di quest'ultima verrà realizzata una rotatoria di raccordo, la quale evidentemente imporrà l'ablazione del lembo sud-occidentale della porzione residua settentrionale della proprietà e del lembo nord-occidentale della porzione meridionale. Come immediatamente percepibile dalla planimetria delle espropriazioni risulta di tutta evidenza che l'impatto rispetto l'orditura poderali sarà per quanto possibile (stante la necessità di realizzare altresì una rotatoria) regolare e non certo obliquo.

B) *SINTESI CONTRIBUTO: con riferimento alla porzione residua meridionale la proprietà sostiene che un appezzamento di quasi sei ettari non abbia valore se non di completamento non potendosi considerare unità fondiaria autonoma. La proprietà evidenzia altresì che - tenuto conto dell'orientamento produttivo dell'azienda vocata al pomodoro a pieno campo ed a foraggere - la taglia poderali residua avrebbe valore non significativo rispetto quella originaria di quasi 37 ha.*

CONSIDERAZIONI: Ricorrendo la fattispecie di esproprio parziale di bene unitario, la dovuta indennità di espropriazione va quantificata in ragione della diminuzione di valore patita (coerentemente con quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 come successivamente modificato), e pertanto sulla scorta del deprezzamento stimato - pari alla differenza fra tra il valore di mercato della proprietà

nella condizione precedente alla costruzione della strada e quello attribuibile alle frazioni residue post intervento.

Occorre pertanto a livello generale tener conto di alcuni elementi di fondo che negli anni recenti hanno ingenerato profondi cambiamenti nell'agricoltura parmense – in linea con la situazione nazionale:

- ✓ si sono innanzitutto verificati mutamenti nella Politica Agricola Comunitaria, in particolare con l'introduzione di un aiuto disaccoppiato dalla produzione che ha introdotto diritti nominativi per ettaro collegati all'estensione della superficie coltivata - configurando pertanto un sostegno alle imprese indipendente dalle coltivazioni effettuate;
- ✓ si è poi rafforzata la tendenza alla riduzione del numero delle imprese con conseguente aumento della dimensione aziendale media; di conseguenza numerose sono le imprese agrarie strutturate con terreni parte in proprietà e parte in affitto caratterizzate da accentuata specializzazione produttiva e necessitanti di forti investimenti in capitale sia fondiario che agrario.

Ne consegue, per l'effetto combinato derivante dalla tendenza all'aumento della dimensione aziendale media e dalla constatazione che il contributo comunitario (correlato all'estensione dei terreni condotti) sovente rappresenta una componente rilevante del reddito delle imprese, che è aumentata l'appetibilità economica (sia qualora si voglia procedere all'alienazione che per l'affitto) addirittura anche per terreni di non elevatissima estensione o geometricamente irregolari (situazioni ben più sfavorevoli di quelle che andranno a verificarsi a carico della proprietà oggetto delle presenti annotazioni), assodato che il contributo assegnato ne garantisce in larga misura la redditività e senza che risulti necessario porre in essere coltivazioni intensive: di conseguenza la svalutazione subita dalle frazioni residue di proprietà impattate dalla realizzazione di opere pubbliche risulta negli anni più recenti assai contenuta.

Trattasi peraltro di considerazioni quanto ad impostazione metodologica coincidenti con il corretto richiamo - contenuto nella relazione prodotta dalla proprietà - alla differenza fra il giusto prezzo dell'immobile antecedente l'occupazione ed il giusto prezzo successivo.

Riguardo gli aspetti più prettamente attinenti la gestione aziendale, la legge prevede il riconoscimento di un'indennità integrativa pari al Valore Agricolo Medio vigente, quindi parametrica e priva di qualsiasi correlazione rispetto le specifiche colture praticate, delle quali si terrà conto per la quantificazione dei frutti pendenti - rapportati a quella che risulterà all'atto dell'immissione dei terreni nel possesso della Provincia in ragione della fase colturale che verrà riscontrata

- C) *SINTESI CONTRIBUTO: Trattandosi di interventi connessi alla realizzazione del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero - oggetto di protocollo di intesa fra Provincia ed Autocisa S.p.A. - si insinua che la Provincia abbia in quella sede dimensionato gli indennizzi per espropriazione e si avanza istanza ai fini dell'adozione dei parametri indennitari convenuti, sottoscrivendo apposite lenee guida, fra associazioni agricole ed Autocisa S.p.A. in relazione alle indennità di espropriazione connesse alla realizzazione del predetto corridoio, eccependo che la mancata applicazione dei medesimi creerebbe gravi disparità erogando nell'ambito della medesima procedura indennizzi stabiliti con*

*criteri e valutazioni differenti*

CONSIDERAZIONI: Occorre innanzitutto puntualizzare come gli accordi intervenuti fra Provincia ed Autocisa S.p.A. (oggi SALT S.p.A.) hanno avuto ad oggetto solamente la definizione delle opere di corollario atte ad attenuare l'impatto sulla viabilità locale che deriverà dalla realizzazione della nuova tratta autostradale nonché la quantificazione delle correlate risorse economiche messe a disposizione.

In tali accordi non sussiste alcun riferimento alle modalità di determinazione delle indennità di espropriazione - la cui determinazione deve pertanto intendersi rinviata al mero rispetto della specifica normativa in materia - né tantomeno la Provincia ha aderito alle linee guida convenute fra associazioni agricoltori e società concessionaria.

Peraltro l'intervento in questione, come anche evidenziato dalla proprietà, si caratterizza quale opera di adeguamento della viabilità locale, tanto che si andrà prevalentemente a riqualificare viabilità esistente con inserimento di un tratto di nuova realizzazione di raccordo fra la Strada Provinciale n° 8 e la Strada Comunale di San Quirico.

L'arteria sarà classificata - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice della Strada - quale strada locale di tipo F, infrastruttura dunque radicalmente diversa, quanto a dimensioni, tipologia costruttiva, impatto sulla maglia podere ecc. rispetto l'autostrada di tipo A in fase di realizzazione ed oggetto delle linee guida sottoscritte (da altri) delle quali la proprietà sollecita l'applicazione, invocando impropriamente l'applicazione dei medesimi criteri a fattispecie radicalmente diverse ed oggetto di procedimenti del tutto distinti.

- D) *SINTESI CONTRIBUTO: Evidenziazione - ai fini della stima del valore complementare - di una pluralità di elementi che si asserisce comportano danno permanente ed irreversibile al fondo (discontinuità poderale, perdita di produttività, disagio alla fruizione delle macchine operatrici, discontinuità rete irrigua, paventato pericolo in fase di immissione per i mezzi, servizi agro-meccanici necessari) con indicazione di asseriti valori di deprezzamento in conseguenza della sconfigurazione differenziati fra porzione residua maggiore estesa approssimativamente 23,5 ha (stimato in circa il 15%) e porzione residua minore approssimativamente di 6 ha (stimato in circa il 35%)*

CONSIDERAZIONI: Trattasi di valutazioni conseguenti a quanto in termini generali esposto al punto B), al quale si rinvia

- ✓ sia per quanto attiene la necessità di distinguere fra elementi attinenti il danno arrecato alla proprietà - la cui quantificazione è oggetto del presente provvedimento - e quelli correlati alla gestione, che trovano ristoro nell'indennità integrativa pari al V.A.M. di cui agli articoli 40, comma 3, oppure

42 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

- ✓ sia riguardo l'effettivo eventuale nocumento arrecato in termini di valorizzazione stimata agli appezzamenti residui considerati disgiuntamente, per le ragioni sopra dettagliatamente illustrate.

E) *SINTESI CONTRIBUTO: si prospetta il riconoscimento (oltre al danno per sconfigurazione) di un'indennità pari al triplo del V.A.M. dei terreni*

CONSIDERAZIONI: Il valore da attribuirsi va determinato – "... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ..." come postulato dall'articolo 40, comma 1, del Testo Unico in materia di espropriazioni e quindi con riferimento al valore di mercato attribuibile ai beni sulla scorta delle loro caratteristiche essenziali, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 (la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione provvisoria) e riscontrata l'assenza di manufatti edilizi nelle porzioni interessate.

E' inoltre da escludersi la possibilità di riconoscere indennità ulteriori in caso di cessione volontaria, in quanto l'entità delle stesse veniva per le aree non edificabili quantificato a mente del comma 2, lettere c) e d), dell'articolo 45 del Testo Unico in materia di espropriazioni, commi i quali rinviano all'articolo 40, comma 3, caducato a seguito della sentenza in questione.

L'ipotizzata triplicazione del valore base prospettata dalla proprietà risulta pertanto illegittima in quanto contrastante con la normativa attualmente vigente e da applicarsi.

- anche dei sopra illustrati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che "*Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...*";
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
  - ✓ emanare i decreti di espropriazione ed asservimento sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),

- ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
- ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione ed asservimento (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) e di occupazione temporanea.

**EVIDENZIATO che:**

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede
  - ✓ l'acquisizione a beneficio della Provincia delle superfici di proprietà privata interessate dalla costruzione dell'infrastruttura viaria e relative pertinenze,
  - ✓ l'acquisizione a beneficio del Comune di Sissa Trecasali delle aree ove verrà realizzata un percorso ciclo-pedonale,
  - ✓ l'assoggettamento a servitù permanente di passaggio e di acquedotto di una striscia di terreno sviluppantesi in fregio al margine orientale del tratto viario da riqualificarsi (Strada Comunale di San Quirico) onde permettere sia l'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale di bonifica che verrà ricavato in corrispondenza del margine dell'ampliata massicciata stradale che la posa di conduttura del Servizio Idrico Integrato con conseguente facoltà di intervento a beneficio del personale e dei mezzi meccanici del soggetto gestore del S.I.I. preposti alle operazioni di costruzione, manutenzione, controllo ed eventuale riparazione/sostituzione dell'opera;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che *“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...”*;
- atteso che i lavori per la realizzazione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali stanno regolarmente proseguendo, si pone la necessità di porre in essere ogni accorgimento utile a far sì che le opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, volte in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi di traffico che potrebbero generarsi, vengano avviate quanto prima affinché possano, se possibile, essere completate prima dell'entrata in esercizio del nuovo tronco autostradale;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento di cui al presente provvedimento risulta oggettiva, in particolare considerato che i lavori per la realizzazione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali (la cui messa in esercizio ineludibilmente comporterà un incremento del traffico) stanno regolarmente proseguendo, con conseguente necessità di porre in essere ogni azione utile a far sì che venga avviata nel più breve termine la cantierizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, volte in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi veicolari che andranno a generarsi nel contesto territoriale interessato -
- emerge in particolare l'esigenza di mettere in sicurezza il centro abitato di Trecasali sul quale - in assenza dell'intervento infrastrutturale oggetto del presente provvedimento - si andrà a riversare all'atto della messa in esercizio della nuova tratta autostradale il traffico di attraversamento dei mezzi - anche pesanti - in uscita dalla nuova autostazione e diretti verso Sissa;
- per tali ragioni - ed al fine di sgravare quanto prima il centro stesso dalle emissioni e dalle situazioni di pericolo determinate dai veicoli in attraversamento - occorre procedere il più celermente possibile all'esecuzione degli interventi programmati onde garantirne la funzionalità in tempo utile, prima dell'entrata in esercizio del nuovo tronco autostradale con conseguente attivazione della nuova autostazione;

- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di espropriazione/asservimento dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità:
- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione/asservimento riporterà l'indennità provvisoria – come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati;
- la realizzazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza e la posa della nuova condotta acquedottistica comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi sei) della fascia di terreno da asservirsi;
- il piano particellare delle espropriazioni pertanto prevede altresì - con riferimento alle occupazioni temporanee da effettuarsi:
  - ✓ il riconoscimento di un'indennità per occupazione temporanea – per un periodo di 6 mesi - pari ad un dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio, e ad un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
  - ✓ un indennizzo forfetario dei frutti pendenti nella misura di € 0,170 / mq. in relazione ai terreni da occuparsi permanentemente e di € 0,255 / mq. per quelli da assoggettarsi ad occupazione temporanea,
- valori la cui formalizzazione comunque non attiene il presente provvedimento.

#### **CONSIDERATO che:**

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
  - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
  - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
  - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),
 inoltre, in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista:
  - ✓ nelle aree che il Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 - riconosce all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato.
  - ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale del disciolto Comune di Trecasali classifica – all'interno di apposita perimetrazione – quale “territorio urbanizzato” (diverso pertanto dal “territorio urbanizzabile” e dal “territorio rurale”), se e per quanto non in contrasto con il P.U.G.,
  - ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C., se e per quanto non in contrasto con il P.U.G.;
- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:
  - ✓ l'opera comporterà sostanzialmente l'acquisizione al demanio pubblico delle superfici necessarie
    - alla costruzione ex novo del raccordo fra la Strada Provinciale n° 8 “di Sissa (diramandosi dalla medesima in corrispondenza dell'esistente rotatoria posta immediatamente a sud del cimitero di Trecasali) e l'odierna Strada Comunale “Provinciale” a nord della chiesa di San Quirica sovrappassando il Canale Ottomulini,

- alla riqualificazione di tale arteria viaria oggi comunale, comprensive della banchina e della scarpata stradale (laddove presente) fino al ciglio esterno del fossato di sgrondo delle acque meteoriche – o del fossato di bonifica da realizzarsi in fregio al lato orientale (o dell’ingombro della sezione del medesimo laddove verrà intubato),
  - alla realizzazione di due rotatorie, l’una fra l’esistente Strada Comunale “Provinciale” ed tratto di nuova costruzione, l’altra all’estremità settentrionale della Strada Comunale medesima onde raccorderla in condizioni di sicurezza con la Strada Provinciale 8 immediatamente ad ovest del centro abitato di Trecasali,
  - a ricavare una ciclopista finalizzata a garantire la percorrenza in sicurezza delle utenze deboli lungo il lato occidentale della Strada Comunale “Provinciale”, in fregio alla medesima ed allocata esternamente rispetto le recinzioni - laddove esistenti - degli edifici ad uso abitativo, ciclopista la quale si svilupperà fra le due sopra illustrate rotatorie e si raccorderà altresì, a sud, con il tracciato esistente sull’argine del fiume Taro,
- ✓ è previsto altresì l’asservimento permanente di una fascia di terreno sviluppatasi in fregio al canale di bonifica da realizzarsi lungo il lato orientale del tratto di riqualificazione, di larghezza congrua onde permettere sia l’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale stesso che la posa di conduttura del Servizio Idrico Integrato con conseguente facoltà di intervento a beneficio del personale e dei mezzi meccanici del soggetto gestore del S.I.I. preposti alle operazioni di costruzione, manutenzione, controllo ed eventuale riparazione/sostituzione dell’opera,
- ✓ l’intervento - visti gli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale - andrà ad interessare superfici poste all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da considerarsi ai fini espropriativi prevalentemente “non edificabili”, salve le superfici di pertinenza di edifici – accatastate quali “aree urbane” – che si ritiene corretto considerare, sempre ai fini prettamente espropriativi, “edificate”, con precisazione che dette aree di pertinenza delle abitazioni non sono comunque portatrici di edificabilità, in quanto ricadenti in zona agricola;
- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l’apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d’urgenza le indennità provvisorie di espropriazione e di asservimento sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 284 del 23 marzo 2021, nel rispetto dei seguenti criteri:
    - ✓ ricorre per tutte le proprietà la fattispecie dell’esproprio parziale di bene unitario di cui all’articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - e ciò sia per quanto attiene la realizzazione di un tratto stradale del tutto nuovo che laddove l’espropriazione attiene strisce di terreno di modesta larghezza necessarie alla riqualificazione di viabilità esistente - ragione per la quale - a mente del comma 1 dell’articolo medesimo - “... *il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore.*”,
    - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto “valore differenziale”, stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito
      - detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
      - oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,

- ✓ pur in presenza di variegata tipologie di impatto che le espropriazioni comporteranno rispetto la proprietà, è stato giudicato opportuno applicare di regola il secondo dei richiamati criteri, con puntualizzazione che:
  - nel caso di espropriazioni marginali, comportanti nella sostanza solamente l'arretramento del confine di proprietà, considerata la scarsa incidenza dell'espropriazione (nonché - per quanto attiene gli edifici posti lungo il lato occidentale dell'odierna Strada Comunale "Provinciale" - il beneficio e quindi l'appetibilità economica che la realizzazione della ciclopista comporterà in termini di accessibilità a favore delle cosiddette mobilità "deboli" ovvero pedoni e ciclisti) risulta ineludibile, in assenza di elementi significativi di danno eccedenti il mero valore del terreno (fatta salva la presenza di soprassuolo) computare l'indennità in misura pari al valore stimato delle superfici da occuparsi permanentemente,
  - laddove l'esproprio impatta significativamente l'orditura poderale, sconfigurando la proprietà agraria ed arrecando pertanto un significativo "danno indiretto", opportuno risulta quantificare l'indennità in misura pari alla sommatoria fra il valore di mercato delle superfici espropriate, l'eventuale deprezzamento ragionevolmente ascrivibile alle frazioni residue nonché quello riferito al nocumento che andranno a patire le fasce a ridosso dell'arteria da realizzarsi ex novo in considerazione degli accorgimenti che occorrerà in tali porzioni perennemente osservare ai fini dell'irrigazione a getto avendo cura di non interferire con la circolazione,
  - analogamente e mediante computi parametrici va stimato il danno in procinto di essere arrecato al compendio immobiliare maggiormente penalizzato dall'intervento, in quanto si andranno a determinare una pluralità di elementi di deprezzamento;
- ✓ per quanto attiene le superfici non edificabili impattate lungo il confine di proprietà (riqualificazione, rotatorie e ciclopista)
  - stante l'impatto marginale dell'intervento, viene alle proprietà interessate arrecata una riduzione di consistenza esclusivamente in termini di estensione ma non funzionale, pertanto l'indennità va quantificata in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici (peraltro parzialmente caratterizzantesi quali scarpate/cigli esterni dei fossati stradali di sgrondo delle acque) non comporterà alcun incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento,
  - in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata "*... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*" come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,
  - sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,40/mq. per i terreni seminativi ed € 4,60/mq. per quelli irrigui,

- ✓ venendo ai due fondi che verranno intersecati - quindi sconfigurati - per la realizzazione del tratto di raccordo, gli stessi andranno a subire oltre che una riduzione della consistenza fisica anche un danno alla propria funzionalità, venendosi a creare due frazioni residue separate fra di loro dal nuovo asse viario, ne deriva che la dovuta indennità andrà quantificata sulla scorta della diminuzione di valore stimata, pari alla somma fra il valore dei terreni sottratti ed il deprezzamento patito dalle frazioni residue, applicando il criterio del cosiddetto “valore complementare” (o “differenziale”), applicando equitativamente un indice di deprezzamento alle porzioni residue che subiscano effettivamente un nocumento.
- ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzantesi quali superfici di pertinenza di immobili adibiti ad uso residenziale in zona omogenea agricola,
  - esse risultano all’atto pratico prive di specifico indice di edificabilità in quanto poste fuori dalla perimetrazione del territorio urbanizzato, con potenzialità edificatoria sostanzialmente riconducibile allo stato di fatto rilevato in occasione del censimento puntuale degli immobili effettuato nel 2006, dunque rapportata alla volumetria esistente all’epoca,
  - l’indennità unitaria da riconoscersi va stimata sulla base del valore venale rilevato del bene ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
  - a tali superfici – laddove ricadenti all’interno dell’esistente recinzione, e pertanto strettamente di pertinenza dell’edificio - è stato attribuito un valore pari ad € 24,80/mq., desunto sulla scorta di atti formali dell’Amministrazione Comunale, oltre al riconoscimento di indennità correlata al deprezzamento dell’edificio stesso,
  - invece alle aree poste in prossimità di edifici ad uso residenziali, risultati adibite a funzioni affini a quelle pertinenziali ma comunque allocate esternamente rispetto la recinzione, laddove esistente, il loro valore è stato equitativamente stimato in misura pari al 40% di quelle sopra richiamate - pertanto in € 10,00/mq. arrotondati,
- ✓ ai fini della quantificazione dell’indennizzo da riconoscersi a fronte del nocumento arrecato a compendio posto sul lato orientale di Strada “Provinciale, il quale patirà una significativa riduzione dell’estensione dell’area di pertinenza esistente fra l’edificio ed il margine stradale onde permettere lo scostamento verso est della sede viaria di scorrimento, sono stati presi a riferimento i valori riportati in apposito quadro di dettaglio costituente parte integrante della relazione al piano particellare, attribuendo equitativamente e prudenzialmente una percentuale di deprezzamento del valore dell’immobile rapportata alla variazione effettiva della fruibilità del medesimo, considerandone allocazione – in rapporto alla viabilità - ante e post intervento, accessibilità alla pubblica via, variazioni sotto il profilo dell’inquinamento acustico ecc.,
- ✓ il valore iniziale attribuito all’edificio considerato (rapportato all’estensione presunta quantificata sommariamente sulla base delle risultanze delle planimetrie catastali) è stato ottenuto riparametrando il valore unitario di base massimo attribuibile ad abitazioni suburbane allocate nel contesto insediativo preso in esame (pari ad € 900,00/mq. – rilevato tramite consultazione di tecnici operanti nel settore) in considerazione di:

0 stato dell’immobile come desumibile dalle schede di rilevazione del patrimonio edilizio rurale recepite nel R.U.E. del disciolto Comune di Trecasali con assegnazione di un giudizio decrescente da “ottimo” a “buono”, indi “mediocre” e “cattivo”,

- 1 tipologia di categoria catastale,
- 2 prossimità alla viabilità,
- 3 attrattività dell’edificio,

- ✓ per quanto invece attiene la fascia di terreno da assoggettarsi sia a servitù di passaggio a beneficio del Consorzio della Bonifica Parmense che di acquedotto a favore del soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (Emiliambiente S.p.A.), atteso che il più importante soggetto gestore del S.I.I. in provincia di Parma riconosce convenzionalmente un'indennità pari al 40% del valore dei terreni maggiorato del 50% per inamovibilità (quindi il 60% di quanto verrebbe riconosciuto in caso di espropriazione), mentre a fronte dell'imposizione di servitù prediali di passaggio sovente viene corrisposto l'indennizzo pieno, e considerato che nel caso dato verranno nell'area considerata a sommarsi le due fattispecie (peraltro a beneficio di due distinte figure giuridiche), risulta opportuno equitativamente equiparare l'indennità di asservimento a quella di espropriazione,
- ✓ atteso che i due distinti diritti reali graveranno sulle medesime superfici, i valori indennitari da riconoscersi possono essere equitativamente ascritti quanto al 60% alla servitù di acquedotto e per il rimanente 40% alla servitù prediale di passaggio,
- ✓ infine, laddove l'intervento interessa superfici di pertinenza caratterizzate da fondo in materiale litoide od affine compattato, adibite al passaggio od allo stazionamento di persone e/o mezzi, si prevede il riconoscimento convenzionale di un indennizzo di € 8,00 / mq.;
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola (ed indipendentemente dalla loro classificazione urbanistica) e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni, e questo in ottemperanza a quanto stabilito - nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
  - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
  - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili,
  - ✓ dall'articolo 37, comma 9, nel caso di aree edificabili utilizzate a scopi agricoli, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora risultino concesse in affitto da più di un anno;
- assodato che si renderà altresì necessario attivare procedure coattive in relazione all'occupazione temporanea di terreni per il periodo di cantierizzazione dell'intervento, le correlate indennità verranno computate ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Testo Unico in materia di espropriazioni.

#### **RAMMENTATO che:**

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
  - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
  - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
  - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- per quanto concerne gli intestatari irreperibili o deceduti, il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola

avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni o Fabbricati;

- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma, eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

### **DATO ALTRESI' ATTO**

che il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale – al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

### **RITENUTO:**

- di determinare come segue – ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione/asservimento, importi stimati coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, per un importo complessivo di € 247.932,64 - come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e depositato agli atti d'ufficio in ottemperanza alla normativa sulla privacy- allegato “A” e denominato “Piano Particellare Esproprio” contenente nel dettaglio i singoli importi delle indennità di espropriazione da liquidare ai diversi proprietari, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e al Provvedimento numero 229 del 08/05/2014 del Garante sulla Protezione dei Dati;
- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire apposito decreto (di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio/asservimento in base alla determinazione urgente dell'indennità, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell'indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà;
- di provvedere, in caso di condivisione da parte dei proprietari, a liquidare le indennità spettanti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno l'indennità provvisoria una volta notificata congiuntamente al decreto di espropriazione/asservimento potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
  - ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,
  - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
  - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria

dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

- ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di provvedere con appositi successivi atti:
  - ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),
  - ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
  - ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

#### **DETERMINA:**

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare, in previsione dell'emanazione di apposito decreto di espropriazione/asservimento in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa del presente provvedimento, le indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi in relazione alla realizzazione dell'opera denominata "PR 02 Variante Strada Provinciale n° 8 di Sissa" comportante la realizzazione della tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come sopra illustrato e come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e depositato agli atti dello scrivente ufficio in ottemperanza alla normativa sulla privacy-Allegato A- per un importo complessivo di € 247.932,64 così come dimostrato all'interno dello stesso denominato "Piano Particellare Esproprio" contenente tra l'altro gli importi delle indennità di espropriazione da corrispondere ai singoli proprietari, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e al Provvedimento 229 del 08/05/2019 del Garante sulla Protezione dei Dati(l'elenco dei nominativi con i relativi importi e dettagli di calcolo è depositato presso lo scrivente Settore);
- C. di provvedere con successivi atti a liquidare gli importi sopra riportati se condivisi dai proprietari (anche per singole quote di proprietà) oppure l'indennità definitiva dopo che la medesima sia stata quantificata a cura di terna peritale - se adita dalla proprietà - o della commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettata dalle parti, dando atto che - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il materiale pagamento potrà avvenire:
  - 0 previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati, a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di

atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi,

1 espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

2 purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

3 previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

**D.** di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;

**E.** di provvedere con appositi successivi atti:

- ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
- ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),
- ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

**F.** di dare atto che eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;

**G.** di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;

**H.** di dare atto che la prevista spesa di € 247.932,64 provvisoriamente determinata rientra nell'ambito del Q.T.E. approvato con DP 209/2020- pari ad € 4.650.000,00 - prenotato al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegno 482/2022 (sub. 697/22), riscritto per esigibilità posticipata a seguito di Riaccertamento Ordinario dei Residui con decreto DP 51/2022 ;

**I.** di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di Autocisa S.p.A.(ora S.A.L.T. S.p.A.) accertati quanto ad €. 4.650.000,00 con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (S.A.L.T. ( Ex Autocamionale Cisa Spa) - Fase 2 Adeguamento Viabilità Prog. Corridoio Plurimodale Tirreno-Brennero) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamento 293/2022 riscritto per esigibilità con DP 51/2022;

**J.** di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall’articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- K.** di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista nell’esercizio in corso;
- L.** di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del Dlgs 33/2013 e s.m.i.;

Il dirigente  
Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

Sottoscritta dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **419 / 2022**

Proposta n. 1241/2022

**Oggetto:** UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "INTERVENTO N. 3 - VARIANTE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" (TANGENZIALE SUD OVEST DI TRECASALI) - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED ASSOGGETTAMENTO A SERVITU' TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO- IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 I  
Cod.V Livello 2020109012  
- Sub-Impegno n.697/2022 – euro €247.932,64

----

Parma, li 19/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale